

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4812

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2000

—————

Aumento del trattamento di pensione per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Abbiamo ricevuto le note e le proposte dei coltivatori diretti in merito al trattamento pensionistico per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, che riteniamo di condividere in pieno e di sottoscrivere: le sottoponiamo alla attenzione di tutti i colleghi Senatori per una pronta discussione e approvazione.

L'indagine sui consumi delle famiglie condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel corso dell'anno 1998, che offre il riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, ha indicato in 884.000 lire mensili la linea di povertà relativa. Le associazioni dei pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo anche riferimento a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sull'attuale importo pensionistico al minimo per gli agricoltori, che è pari a 720.900 lire. I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento. A fare maggiormente le spese di tale rivoluzione sono stati i piccoli proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni. Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo sono una conseguenza evolutiva che ha trasformato, dal dopoguerra a oggi, l'Italia da Paese ad economia povera, prevalentemente agricola, a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i cinque-sette grandi del mondo. Gli imprenditori rimasti fedeli alla terra hanno comunque portato l'agricoltura italiana ai massimi livelli. L'agricoltura, purtroppo, ha be-

neficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione e al *boom* economico degli scorsi decenni. La categoria agricola, che fornì le braccia dei suoi giovani per la crescente attività industriale, favorendone lo sviluppo, ha subito la politica dell'industria che, infatti, per favorire le sue esportazioni, spesso ha generato anomala concorrenza, penalizzando l'economia agricola, a causa di produzioni agricole estere introdotte in Italia quale scambio con i prodotti industriali. Infine, la globalizzazione favorisce l'industria e penalizza l'agricoltura tradizionale fino a quando livellando i prezzi non si livellano anche i costi per quelle imprese, come quelle agricole, che a differenza di quelle industriali, non possono trasferire le loro «fabbriche» nei Paesi sottosviluppati ove è basso il costo della manodopera. Ma cosa succederebbe se anche i nostri coltivatori, come fanno molte industrie potessero e decidessero di trasferire la loro attività in altre parti del mondo abbandonando le loro aziende come alcuni industriali abbandonano le loro fabbriche e licenziano gli operai scaricandone gli oneri sociali sulla collettività?

Le mura e le ciminiere delle fabbriche abbandonate al degrado deturpano il paesaggio, ma ben più grave e irreversibile sarebbe il degrado dell'ambiente e del paesaggio se i coltivatori abbandonassero il territorio del quale sono da secoli gestori e custodi. Non sempre la collettività e, di conseguenza, il mondo politico riconoscono ai veri tutori dell'ambiente e ai produttori di indispensabili salubri alimenti il loro importante e insostituibile ruolo. E per questo, non sempre le risposte delle pubbliche istituzioni sono adeguate alle reali esigenze. Ciò vale in tutti i campi, ad iniziare dalla difesa della tipicità

delle nostre pregiate produzioni agricole e dei loro prezzi i quali, detratti i costi sempre crescenti, rappresentano la spesso inadeguata retribuzione dei lavoratori dei campi.

I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie favoriscono la quantità e la qualità delle produzioni agricole e il conseguente miglior risultato economico. Non sono sufficienti, però, nelle situazioni in cui non è possibile ottimizzare le strutture aziendali per ridurre i costi o riconvertire le produzioni per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato, a garantire la sopravvivenza alle aziende stesse. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, facilmente occupazione in altri settori. Gli anziani, che pur svolgono ancora una preziosa attività di presidio dei territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese, in guerra e in pace, versato decenni di contributi assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione di 720.000 lire mensili, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina alle 643.600 lire dell'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo assicurativo. Oggi non sono pochi gli anziani che nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati e irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà e in affitto. Si tratta di una situazione che non facilita l'ampliamento e il consolidamento di nuove imprese, economicamente valide, gestite da giovani secondo gli indirizzi indicati dalla Unione europea e dal Governo italiano e favoriti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441. Una pensione più alta consentirebbe agli anziani pensionati di rimanere a presidio del territorio e a salvaguardia di un grande patrimonio di cultura e tradizioni senza es-

sere costretti ancora a svolgere attività agricola per integrare l'inadeguata pensione. Creare le condizioni migliori per l'insediamento dei giovani in agricoltura, rendendo disponibile parte del terreno ancora trattenuto dagli anziani, è quanto mai opportuno nell'interesse generale del Paese, tenendo conto della ormai consolidata inversione di tendenza che vede i giovani migliori fare la scelta di non abbandonare più l'agricoltura, quando ne riscontrano condizioni economiche accettabili. L'intervento nei confronti degli anziani deve essere quindi inteso, come prevede il regolamento (CEE) n. 2079/92, non solo come intervento di carattere sociale ma, soprattutto, come stimolo alla riconversione, all'ammodernamento e al ringiovanimento della nostra agricoltura per renderla competitiva e concorrenziale sui mercati mondiali.

Per le considerazioni sin qui esposte, ma anche per un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro e di esperienza e quali portatori di autentici valori, chiedo agli onorevoli Senatori di voler valutare con attenzione il seguente disegno di legge. Esso tende, limitatamente ai trattamenti pensionistici in essere e a quelli futuri fino al riordino definitivo del sistema, ad attribuire loro un assegno mensile pari a un terzo del trattamento minimo. Il Parlamento europeo e la Commissione dell'Unione europea, a conclusione dell'Anno europeo delle persone anziane e della solidarietà, hanno raccomandato ai Paesi membri l'introduzione di un reddito minimo garantito al fine di evitare agli anziani forme di esclusione sociale. Per quanto riguarda l'onere, dobbiamo intanto rimarcare che se il settore agricolo, soggetto a crisi strutturali che ha espulso in meno di cinquanta anni il 90 per cento dei suoi addetti, avesse potuto usufruire degli ammortizzatori sociali come il comparto industriale quali cassa integrazione, assegni di disoccupazione e pre-pen-

sionamento, la collettività si sarebbe dovuta fare carico di svariate centinaia di miliardi.

Oggi la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è caratterizzata da un rapporto negativo tra numero dei pensionati, pari a 2.077.500, e iscritti, pari a 701.533. In questa ottica abbiamo calcolato che per portare tali pensionati al di sopra della soglia di povertà la spesa totale a carico dello Stato è stimata in circa 400 miliardi di lire.

È opportuno, inoltre, rilevare che la gestione INPS coltivatori diretti, ovviamente passiva per il forte calo della popolazione rurale che genera l'anomalo rapporto di tre pensionati per ogni attivo, essendo l'età media dei titolari di pensioni di vecchiaia di 76 anni, tende a migliorare per ovvie cause fi-

siologiche e per l'inserimento di nuove unità attive sostitutive, per cui è possibile, almeno in parte, assorbire i maggiori oneri dai risparmi di gestione.

Siamo consapevoli della necessità di alleggerire l'onere del «sistema pensione» in Italia, ma evidenziamo che se l'età media degli attuali pensionati delle altre categorie fosse al livello dei coltivatori diretti, la situazione finanziaria sarebbe ben diversa.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: il primo regola l'ambito di applicazione, il secondo sostanzia la modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il terzo norma la decorrenza del beneficio e, infine, il quarto assicura la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, a un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

Art. 2.

*(Modifica al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503)*

1. L'assegno integrativo è reversibile e aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

